



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2459/2016

Oggetto: D.LGS.152/06 SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETÀ A.O.C.. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN CALATA OLI MINERALI GENOVA PORTO. SOSTITUZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL P.D. DELLA PROVINCIA DI GENOVA N. 2544/2014 .

In data 11/08/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli

impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Visto il P. D. n. 2544 del 17.06.2014 con il quale è stata integralmente sostituita l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata alla A.O.C. S.r.l. con P.D. della Provincia di Genova n.990/2011 relativamente allo stabilimento sito in Ponte Paleocapa - Calata Oli Minerali - Genova Porto, mantenendo la scadenza dell'autorizzazione ivi prevista;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.105 del 20.06.2015 ("Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"), la Società A.O.C. è assoggettata a notifica e relativi adempimenti;

Visto che, ai sensi del D.Lgs. n.105/2015 la Società A.O.C. ha presentato, in data 12/04/2016, la prevista relazione di verifica dell'assoggettabilità dell'attività svolta alla Direttiva Comunitaria il cui esito ha sancito che lo stabilimento A.O.C. sia soggetto a notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze idrocarburiche e NaClO, ricomprese tra quelle di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1).

Quadro 1 della sezione B (solo per le categorie di sostanze notificate)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%----

PERICOLI PER L AMBIENTE - SODIO IPOCLORITO 5% -20% peso (6 -25% Vol)

Sanificante, Agente ossidante, Agente per candeggio, Trattamento acque potabili

Quadro 2 della sezione B (solo per le sostanze notificate)

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

- OLIO COMBUSTIBILE

Nel caso di A.O.C. S.r.l. trattasi di SOSTANZE PERICOLOSE - Miscela di idrocarburi assimilabile ad OLIO COMBUSTIBILE – La sostanza è un complesso UVCB (PrC3), pertanto non è possibile fornire una formula molecolare.

Quanto sopra modifica la precedente situazione di non assoggettabilità dello stabilimento A.O.C., riportata nei precedenti Provvedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Vista la nota assunta al protocollo provinciale con n. 32566 del 13.04.2015 con la quale A.O.C. S.r.l. ha comunicato l'intenzione di procedere ad una modifica impiantistica non sostanziale, motivata con adeguamento tecnologico; tale modifica riguardava la sostituzione dell'esistente filtropressa per i fanghi in uscita dall'impianto chimico-fisico (M1);

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 42960 del 13.05.2015 con la quale è stata comunicata la "non sostanzialità" della modifica, con richiesta integrazioni tecniche ed avviato il relativo procedimento di aggiornamento e revisione dell'AIA;

Viste le integrazioni tecniche pervenute con nota prot. n.52693 del 12.06.2015;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.63569 del 24.07.2015 con al quale si assente alla possibilità di installazione della nuova filtropressa nel rispetto di alcuni criteri operativi e di comunicazione agli enti dell'avvenuta installazione;

Vista la nota A.O.C. S.r.l. assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n. 95043/2015 e inerente la comunicazione dell'avvenuto completamento dell'installazione della filtropressa e la richiesta di sopralluogo di verifica della conformità progettuale;

Visti gli esiti positivi del sopralluogo esperito presso l'impianto in data 21.12.2015, successivamente integrato con materiale fotografico del completamento dell'installazione del telone di confinamento della macchina (prot. n.6823/2016);

Considerato che la nuova filtropressa non determina alcuna variazione della capacità oraria dell'impianto di trattamento chimico-fisico che rimarrà pari a 20 m³/h. Varierà invece il rendimento della macchina che, a parità di cicli di lavorazione, necessiterà di un minor numero di ore di funzionamento rispetto alla pre-esistente macchina;

La macchina (MATEC - Mod. Terrae 1500/23) è costituita da 23 piastre filtranti aventi una superficie filtrante complessiva pari a 103.5 m². E' stata installata in un ambiente confinato da teloni in PVC scorrevoli che verranno aperti solo per consentire l'inserimento e la rimozione del sottostante cassone scarrabile (stagno) di raccolta dei fanghi di risulta dalla pressatura. La filtropressa è stata installata su una piattaforma di contenimento.

Contestualmente viene installato un nuovo serbatoio di pre-accumulo in sostituzione dell'esistente.

La filtropressa pre-esistente rimane come macchina di riserva per coprire i periodi in cui la nuova macchina verrà sottoposta a manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 96369 del 10.12.2015 con la quale A.O.C. S.r.l. ha comunicato l'intenzione di procedere a due modifiche impiantistiche non sostanziali, motivate con un necessario adeguamento tecnologico ed una migliore ottimizzazione dell'olio prodotto dall'impianto dopo il trattamento chimico fisico dei rifiuti oleosi;

Tali modifiche riguardavano:

1. adeguamento tecnologico dell'impianto di trattamento fanghi (M3) con sostituzione del decanter esistente con altro di ultima generazione, avente migliori prestazioni sia in termini di consumi energetici (inferiori all'esistente) sia in termini di rendimento e migliore capacità di separazione acqua/olio/solido. La sostituzione non determina alcun incremento della capacità dell'impianto.
2. Inserimento di due centrifughe a tre stadi, dotate di filtrazione primaria, al circuito di raffinazione del prodotto oleoso (M10) per consentire una separazione più efficiente delle fasi acqua/olio/fango. Le centrifughe verranno inserite all'interno del bacino pentagono, su piattaforma in calcestruzzo e coperte. Lavoreranno a circuito chiuso. Le frazioni in uscita dalla centrifugazione avranno i seguenti destini in impianto:
 - a. Fase acquosa: re-introdotta nel serbatoi D11 ÷ D14
 - b. Fase oleosa: invio nei serbatoi doganali D1 ÷ D4, D8, D10, D15, D16
 - c. Fase fangosa: invio all'impianto M3

I rifiuti potranno o meno essere sottoposti a centrifugazione, a seconda delle esigenze produttive e di mercato. In ogni caso, tutti i rifiuti in uscita dal chimico fisico transitano dal decanter (M3).


La centrifugazione era già stata contemplata nell'AIA come operazione fattibile ed inseribile nel ciclo produttivo, sia nella tabella a pagina 11 del P.D. n. 2544/2014, sia dalla prescrizione 52 del medesimo Provvedimento. Inoltre, nella planimetria allegata all'A.I.A. l'impianto M10 è indicato all'interno del capannone produttivo come impianto "da ricollocare".

Ritenuto di confermare la non sostanzialità delle due modifiche sopra elencate e valutato opportuno inserire alcune prescrizioni relative all'inserimento delle centrifughe nel ciclo di lavorazione e trattamento;

Vista la relazione pervenuta in data 25.05.2016 assunta con prot. n°31031, con la quale A.O.C.:


- aggiorna:
 - lo schema generale di processo dell'intero impianto di trattamento, che sostituisce

quello riportato a pag.13 del P.D. n.2544/2014:



- la planimetria generale d'impianto, con ubicazione delle centrifughe e della nuova filtropressa, nonché delle zone di stoccaggio dei fanghi filtropressati in attesa di conferimento a terzi. La nuova planimetria va a sostituire quella allegata al P.D. n.2544/2014.

- lo schema di processo delle nuove macchine adibite alla centrifugazione fanghi:



- precisa che, in merito alla prescrizione dell'AIA che inseriva tra gli interventi migliorativi da

realizzare nel corso della durata dell'autorizzazione anche la presentazione di una proposta di adozione di sistemi rinnovabili di produzione di energia, funzionale all'esercizio dell'impianto di trattamento e con riferimento al più complessivo piano energetico portuale, questa non risulta al momento perseguibile. Il piano energetico portuale, così come il polo ecologico portuale, sono progetti al momento bloccati e pertanto non risulta ben definito il futuro delle aree su cui A.O.C. S.r.l. opera.

Si ritiene di poter elidere la richiesta di presentazione di progettazione al riguardo (prescrizione 4 della parte generale dell'AIA vigente), fatta salva la possibilità di recuperarla qualora procedessero le progettazioni più generali sull'area e risultasse pertanto possibile recuperare l'ipotesi di ricorso ad energie alternative.

- propone l'adozione di un indicatore di efficienza ed uno di efficacia per la valutazione dell'efficienza di separazione acqua/olio/fanghi.

Si ritiene di poter assentire alla proposta, prevedendone l'inserimento a partire dal prossimo report annuale di monitoraggio e controllo, fatta salva diversa indicazione di Arpal.

- chiede che venga modificata la tabella relativa al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, in particolare:
 - per quanto riguarda al rifiuto R3 (fanghi stabilizzati in uscita dal decanter) per i quali viene chiesto di passare da 20 m³ a 40 m³ massimi in stoccaggio, al fine di poter avere una maggiore flessibilità operativa anche rispetto al passaggio dei rifiuti alla centrifugazione;
 - per il rifiuto R1 (fanghi filtropressati da trattamento chimico fisico) viene chiesto di passare da 40 m³ ad 80 m³ come capacità massima di accumulo di fanghi già sottoposti a filtropressatura (max di 4 cassoni da 20 m³ /cad).

Si modifica la tabella di cui a pag. 36 del P.D. n.2544/2014, come di seguito indicato:

Sigla rifiuto	Quantità massima stoccata (m ³)	Modalità di stoccaggio
R1	80 (°)	Sfuso in cassone stagno scarrabile
R2	10	Big Bags
R3	40	Sfuso in cassone stagno scarrabile
R4	5	Serbatoio o cisternetta

R5	10	Big Bags o fusti
R6	5	Big Bags
R7	5	Cubitainer o cisternetta
R8	5	Cubitainer o cisternetta

(°) n°4 cassoni: due posizionati sotto le due filtopresse e gli altri due collocati sul piazzale interno allo stabilimento, coperti ed in attesa di conferimento a terzi.

Ritenuto di dover meglio precisare quali debbano intendersi i parametri da ricercare nella tipologia di rifiuti trattata da A.O.C. S.r.l. al fine di pervenire ad un giudizio di classificazione degli stessi, si modifica la prescrizione n.29 del P.D. n.2544/2014 con le nuove prescrizioni nn. 34 e 35 che individuano i parametri da ricercare, idonei a rappresentare la realtà aziendale;

Preso atto che A.O.C. S.r.l. intende istituire un'area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso in impianto, ed in attesa di analisi di classificazione, all'interno del magazzino materiali (Mm in planimetria), senza individuare un'esatta posizione all'interno. Il locale è chiuso ed impermeabilizzato. I rifiuti da collocare al suo interno saranno presumibilmente conferiti in cisternette e fusti, opportunamente etichettati;

Ritenuto che per lo stoccaggio temporaneo dei suddetti rifiuti dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali sversamenti accidentali, tra cui l'adozione di sistemi di raccolta dei possibili sversamenti;

Mantenendo valida la descrizione dell'impianto e gli altri comparti prescrittivi (acque, acustica, emissioni in atmosfera, energia e PMC redatto da Arpal) di cui al P.D. n. 2544/2014, si provvederà di seguito ad allineare alcune prescrizioni gestionali in tema di rifiuti al fine di allinearne la gestione anche rispetto ad altre realtà industriali, confrontabili anche con A.O.C. S.r.l., insistenti sul medesimo territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova.

Atteso che il D.Lgs n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11.04.2014, impone che i procedimenti non ancora giunti a conclusione e avviati in data posteriore al 7 gennaio 2013 siano rispondenti al Decreto citato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività secondo quanto stabilito dal D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n.557/2014 su "indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del d.lgs. 152/06 per

installazioni soggette ad AIA regionale”.

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 l’A.I.A. deve prevedere l’obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell’autorità competente a copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell’attività e dato atto che il D.Lgs. 46/2014 preannuncia l’emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell’Ambiente ai fini di stabilire le modalità e i criteri per determinare l’importo di tali garanzie finanziarie da prestare;

Considerato che per la definizione delle tempistiche degli adempimenti di cui ai precedenti due capoversi la Città Metropolitana di Genova ha emanato apposito P.D. n. 2152 del 28.05.2015, individuando le scadenze per la presentazione degli esiti delle verifiche preliminari finalizzate alla eventuale presentazione di della relazione di riferimento e per la trasmissione di quest’ultima relazione all’Autorità competente;

Vista la nota del 13.04.2015 con la quale la A.O.C. S.r.l. ha chiesto di poter uniformare le due scadenze e la nota prot. 63425/2015 con la quale la Città Metropolitana di Genova ha assentito alla proposta in considerazione del fatto che saranno proprio gli elementi oggetto dello studio preliminare a consentire di individuare gli effettivi punti critici dell’area che sarà opportuno indagare e monitorare. La scadenza era stata uniformata alla data del 14.04.2016;

Considerato che l’istanza di modifica presentata dalla A.O.C. S.r.l. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 12.06.2015) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	243	2015

Vista la relazione di riferimento presentata dalla A.O.C. S.r.l. in data 13 aprile 2016 e valutato di poter assentire alla proposta in essa formulata circa l’utilizzo dei dati analitici relativi ai monitoraggi periodici delle acque sotterranee relativi alla procedura di bonifica in corso sul pontile da parte di Eni S.p.A. e di considerare tali dati come “punto zero” dell’area su cui insiste oggi l’insediamento di A.O.C. S.r.l.;

Ritenuto comunque di prescrivere alla A.O.C. S.r.l. l’esecuzione di autonome campagne di indagine della qualità delle acque sotterranee con frequenza quinquennale a partire dalla data di emanazione del presente Atto;

Visti i dati analitici inseriti nella relazione di riferimento e riferiti a campioni di terreno prelevati da ENI S.p.A. del dicembre 2011 / marzo 2012, si ritiene che la A.O.C. S.r.l. debba provvedere – entro un anno dalla data del presente Atto – all’effettuazione di una campagna di indagine dei suoli superficiali e profondi ed a successive campagne di verifica della qualità dei suoli ogni 10 anni, dalla medesima data;

A tal fine dovrà essere presentata una relazione tecnica che contenga una proposta d'indagine dei terreni, con indicazione dei posizionamenti, delle modalità realizzative di scassi e sondaggi, i parametri da ricercare e le metodiche analitiche che verranno utilizzate.

Ritenuto altresì di subordinare al proseguimento delle attività di bonifica in corso sull'area e alla loro futura conclusione, l'eventuale formulazione di altre specifiche richieste alla A.O.C. S.r.l. (ad esempio: il mantenimento della rete piezometrica; l'effettuazione di ulteriori sondaggi più o meno attrezzati a piezometro);

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Atteso che A.O.C. S.r.l. è certificata UNI EN ISO 14001;

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza individuata dell'A.I.A. è quella del 18.02.2023;

Ritenuto pertanto necessario allineare l'A.I.A. anche alle modifiche normative sopra citate;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

- a) di confermare la tabella elencante i rifiuti in ingresso, i codici operazione con cui possono essere conferiti in A.O.C. S.r.l., le attività svolte sugli stessi all'interno dell'impianto e la descrizione dell'impianto e dei percorsi di trattamento dei rifiuti di cui alle premesse del P.D. n. 2544/2014, laddove non variati dalle prescrizioni del presente Atto;
- b) di sostituire la planimetria dell'insediamento allegata al P.D. n. 2544/2014 con l'allegata planimetria che è parte integrante del presente Atto;
- c) di sostituire lo schema generale di processo dell'intero impianto di trattamento di cui a pag.13 del P.D. n. 2544/2014 con lo schema inserito in premessa al presente Atto;
- d) di sostituire la tabella relativa al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di trattamento presente a pag.36 del P.D. n.2544/2014, con la tabella riportata nelle premesse del presente Atto.

- e) di sostituire integralmente le sezioni “Prescrizioni di carattere generale” e “Prescrizioni in materia di rifiuti” del P.D. n. 2544 del 17.06.2014 come riportato nell’allegata relazione tecnica che costituisce parte integrante al presente Atto.
- f) di integrare il PMC redatto da Arpal, costituente parte integrante al P.D. n. 2544/2014, con quanto indicato alla prescrizione 65 – b) – ii) della rinnovata sezione prescrittiva in tema di rifiuti.
- g) di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al P.D. della Provincia di Genova n. 2544 del 18.06.2014, nella parte relativa agli indicatori di prestazione con gli indicatori di efficienza e di efficacia per la valutazione dell’efficienza di separazione acqua/olio/fanghi, proposti dall’Azienda con nota del 25.05.2016. Gli stessi dovranno essere inseriti a partire dal prossimo report annuale di monitoraggio e controllo, fatta salva diversa indicazione di Arpal.
- h) di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al P.D. della Provincia di Genova n. 2544 del 18.06.2014, nella parte relativa ai controlli di parte pubblica, per uniformarlo alle frequenze impartite ad impianti analoghi a quello di A.O.C.:

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell’ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri	Numero di controlli da parte di ARPAL nell’arco della validità dell’AIA
Visita di controllo in esercizio	Annuale	---	12
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---	12

- i) di integrare, altresì, il P.D. n. 2544 del 17.06.2014 con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

1. A.O.C. S.r.l. dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee prelevate dai pozzi dell’esistente rete piezometrica ENI almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine

dovrà essere eseguita entro 5 anni dalla data del presente Atto. Le metodiche analitiche da utilizzarsi dovranno essere concordate preventivamente con l'ARPAL.

2. A.O.C. S.r.l. dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo superficiale e profondo, in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente Atto. A tal fine dovrà essere presentata - alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - una relazione tecnica che contenga una proposta d'indagine dei terreni, con indicazione dei posizionamenti dei punti d'indagine, delle modalità realizzative di scassi e sondaggi, i parametri da ricercare e le metodiche analitiche che verranno utilizzate. La proposta d'indagine, che dovrà essere trasmessa con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all'esecuzione delle indagini, dovrà ottenere l'assenso dell'autorità competente, prima della sua esecuzione.
3. La tempistica indicata ai precedenti punti potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
4. A.O.C. S.r.l. dovrà comunicare - con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova - le date dei campionamenti periodici di acque e terreni, in modo da consentire a personale tecnico degli Enti di effettuare prelievi in contraddittorio.
5. Le risultanze dovranno essere incluse nel primo report annuale successivo alle indagini svolte.
6. Qualora l'attività di bonifica in corso sull'area ed in capo ad altra Società dovesse concludersi, A.O.C. S.r.l. dovrà comunque mantenere una rete piezometrica attiva, rilevando i pozzi esistenti, ovvero realizzandone di nuovi.

Si dispone altresì:

- j) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da A.O.C. S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300162 8	+	2.000,00					243	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									


- k) di trasmettere il presente Atto:

- a) a A.O.C. S.r.l.;
- b) all'ARPAL, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c) all'Autorità Portuale di Genova;
- d) all'Agenzia delle Dogane di Genova;
- e) alla Regione Liguria;
- f) alla Capitaneria di Porto di Genova;
- g) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova – ufficio prevenzione incendi;
- h) alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. - Nucleo Ambiente , per quanto di rispettiva competenza;
- i) al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le prescrizioni del P.D. n. 2544 del 17.06.2014 e ss.mm.ii. non in contrasto con le prescrizioni del presente atto.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Sostituzione, modifica ed aggiornamento del P. D. della Provincia di Genova n.2544/2014 (A.I.A.)

Società A.O.C. - Antipollution Operative Center S.r.l.

Ponte Paleocapa - Calata Oli Minerali – 16126 – Genova

Si sostituiscono integralmente le sezioni “Prescrizioni di carattere generale” e “Prescrizioni in materia di rifiuti” del Provv. Dir. n. 2544 del 17.06.2014, come di seguito indicato:

Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.i. e richiamati i principi generali di cui titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente all’attività di trattamento e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzata in capo alla Società A.O.C. presso il proprio stabilimento sito in Calata Oli Minerali presso Ponte Paleocapa – Genova Porto:

1. La nuova scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale, alla luce delle indicazioni della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, è il 18.02.2023, corrispondente a 12 anni dal rilascio del primo Provvedimento di AIA n.990/2011.
2. L’Azienda dovrà fornire, entro 30 giorni dalla data di trasmissione all’Azienda da parte dell’ente certificatore, copia dei rinnovi triennali della certificazione UNI EN ISO 14001 alla Città Metropolitana di Genova.

3. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche, pervenute alla Provincia di Genova ed alla Città Metropolitana nel corso degli iter istruttori, nonché a quanto riportato nelle premesse della presente autorizzazione laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento, le quali, in ogni caso, prevalgono.
4. Devono essere prese le opportune misure di precauzione e prevenzione dell'inquinamento, applicando ogni qual volta possibile e comunque in progressione temporale le migliori tecniche disponibili, sia nel corso del periodo di vigenza della presente autorizzazione sia in occasione dei successivi rinnovi in occasione dei quali si procederà ad individuare ulteriori adeguamenti alle BAT comunitarie. Per la durata del primo provvedimento integrato ambientale la Società ha completato gli interventi migliorativi individuati e calendarizzati nell'allegato al Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 990/2011, tranne che per la presentazione agli Enti di una proposta di adozione di sistemi rinnovabili di produzione energia funzionale all'esercizio dell'impianto con riferimento al piano energetico portuale. Nel merito, si sospende la richiesta per le motivazioni indicate in premessa al presente Provvedimento, fatta salva la possibilità di recuperarla qualora procedessero le progettazioni più generali sull'area e risultasse pertanto possibile recuperare l'ipotesi di ricorso ad energie alternative
5. L'Azienda dovrà garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo.
6. Devono essere prese le opportune misure per garantire un efficace utilizzo dell'energia.
7. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti che abbiano rilevanza significativa sull'ambiente e limitarne le conseguenze.
8. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della parte II del d. lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
9. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 della parte II del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'autorità competente, le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
10. La Società è tenuta a comunicare all'Autorità competente, alla ASL3 Genovese, al Comune di Genova ed all'Arpal eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.
11. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.

12. Il cancello di accesso all'impianto deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. Deve essere mantenuta la segnalazione della presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.
13. Dovrà essere mantenuto aggiornato un quaderno unico d'impianto (MOD GES-10), coordinato con il manuale di gestione ISO 14001, che deve contenere quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo (PMC) e quanto previsto dalle vigenti autorizzazioni per quanto riguarda le discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore e dei consumi di energia. Il quaderno e le relative modalità di compilazione dovranno essere conformi alla proposta presentata agli Enti dall'Azienda in data 26.04.2011 ed ai manuali di gestione PRO GES-03 – rev 0 del 31.08.2011 (procedura di accettazione carichi in ingresso), PRO GES-04 Rev.1 del 31.10.2011 (procedura di gestione dell'impianto). Come per tutti gli elaborati tecnici attinenti al sistema di gestione ambientale ISO 14001, i documenti citati potranno essere oggetto di revisione. Le eventuali modifiche o integrazioni al contenuto degli stessi non potranno essere in ogni caso meno restrittive dal punto di vista dei controlli e di un'attenta gestione ambientale, rispetto alle revisioni in oggi elaborate e citate nella presente A.I.A.
14. Le componenti impiantistiche asservite alle linee di lavorazione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda o dai costruttori/fornitori delle medesime parti d'impianto. Sul quaderno unico d'impianto dovranno essere annotati, tra l'altro, anche eventuali guasti e/o eventi accidentali agli impianti (aventi impatto potenziale e/o reale sull'ambiente) con indicazione degli interventi di ripristino messi in atto, nonché i guasti e gli interventi di manutenzione, le letture mensili del contatore della linea dell'approvvigionamento idrico all'impianto chimico fisico, nonché mensilmente i quantitativi di reagenti utilizzati all'impianto chimico-fisico.
15. Il quaderno di conduzione impianto dovrà essere vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale o, in alternativa, dovrà essere istituito e mantenuto aggiornato un archivio di file in formato pdf, firmati digitalmente dal gestore dell'impianto.
16. L'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto.
17. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso.

18. Al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, assicurata la messa in sicurezza dell'area e degli impianti ed il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
19. In considerazione del fatto che per l'area su cui insiste lo stabilimento A.O.C. è in corso una procedura di bonifica ex parte IV – d. lgs. 152/2006 la cui titolarità fa capo ad altra Società, la Società A.O.C., compatibilmente con le proprie necessità operative, dovrà continuare a consentire alla Società titolare della bonifica e sue consulenti l'espletamento di tutte le operazioni di caratterizzazione, monitoraggio periodico e successive attività legate alla procedura di risanamento dell'area.
17. Alla luce dei contenuti del Piano di gestione operativa e di sicurezza potrà rendersi necessario un aggiornamento del Piano di Monitoraggio in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili. Tali eventuali aggiornamenti dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana e ad ARPAL che dovranno esprimersi al riguardo.
18. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza e nell'osservanza delle prescrizioni di comparto, deve:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
19. Dovrà essere mantenuta a favore dell'Autorità Portuale di Genova e per tutta la durata dell'autorizzazione una garanzia finanziaria mediante stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di Euro 967.200,00 (viene applicata la riduzione del 40 % per le imprese certificate ISO 14001, partendo da un importo pari a 1.612.000,00 €) secondo una delle seguenti modalità:
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.
20. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula di cui al precedente punto.
21. Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

Prescrizioni di settore

Rifiuti

22. La tabella di cui alle pagine 14 - 15 - 16 e 17 del Provv. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014, riporta l'elenco dei rifiuti che possono essere ritirati da A.O.C. S.r.l. con indicazione dei limiti qualitativi di accettazione dei conferimenti, delle tipologie di trattamento attuabili per ogni singolo CER e con indicazione della linea di trattamento a cui ogni rifiuto può essere destinato, all'interno dell'impianto A.O.C., a seconda della sua natura e provenienza. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto ed i loro destini all'interno dell'insediamento devono essere conformi a quanto previsto nella suddetta tabella. Sui rifiuti in ingresso all'impianto devono essere attribuiti i codici R / D autorizzati per ogni singolo CER e riportati nella tabella sopra citata e sugli stessi dovranno essere effettuate le operazioni indicate sul FIR ed eventuali successive operazioni di trattamento recupero autorizzate.
23. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti a valle dell'impianto di trattamento non dovrà superare 1 anno; è vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.
24. I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere ricevuti come D15/R13 (oltre che come D9/R9 nei casi in cui sia già stato stabilito l'avvio certo a trattamento), laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza necessità di modifica dei CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate. Nel caso si tratti di mero stoccaggio D15/R13 preliminare all'avvio a trattamento/smaltimento presso terzi, il rifiuto in uscita dovrà riportare la medesima operazione di recupero/smaltimento con cui è entrato in impianto.
25. I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 (oltre che come D9/R9 nei casi in cui sia già stato stabilito l'avvio certo a trattamento) qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale. Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili, come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto che verrà comunque stoccato separatamente e come tale conferito a terzi in D15/R13, senza miscele con rifiuti di diverso CER o diversa classe di pericolosità (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso).
26. Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica, dovranno essere dichiarate dal responsabile dell'impianto le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento del rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica.

27. Per i soli oli esausti in ingresso all'impianto possono essere conferiti anche con D15/R13, se destinati a smaltimento/recupero tal quali, dopo uno stoccaggio in serbatoio ad hoc, con rifiuti aventi lo stesso CER e la stessa classe di pericolosità. Se miscelati in serbatoio con oli esausti aventi CER e/o classi di pericolo differenti, dovranno pervenire all' impianto A.O.C. come D13/R12.
28. I rifiuti potranno essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa (descritto con maggior dettaglio alle pagine 18 – 19 - 20 del Provv. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014) dove saranno riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, ragione sociale, indirizzo, p.iva, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, eventuali risultanze analitiche, CER, l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, le eventuali caratteristiche di pericolo e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU. L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti conferiti via terra e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno).. Per i rifiuti conferiti via mare da compagnie di navigazione o armatori si dovrà procedere a effettuare un'omologa per compagnia di navigazione o armatore. Per rifiuti conferiti via mare da agenzie di navigazione si dovrà procedere a eseguire un'omologa per agenzia di navigazione e per tipologia di nave (trasporto passeggeri, porta container, nave cisterna (tipo chimichiera/petroliera), rimorchiatore, trasporto rinfuse). Sempre con frequenza annuale, la Società A.O.C. dovrà eseguire verifiche analitiche per l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti definiti con codice a specchio. I rifiuti generati da cicli tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto A.O.C.. Tutte le omologhe dovranno essere numerate e conservate per almeno 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica.
29. La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore del rifiuto ed essere corredata da:
- analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto;
 - in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica;
 - scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri;
 - per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo, conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE.

30. Per i rifiuti liquidi destinati ai serbatoi di stoccaggio e per tutti i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio dovrà sempre essere allegata al formulario di identificazione analisi di caratterizzazione e classificazione che ne attesti la non pericolosità, con data di emissione non superiore ad un anno. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso (indicate sul PMC, trattato in successive prescrizioni) possono essere svolte direttamente dal gestore o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedente ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa..
31. Potrà essere predisposta un'unica scheda di omologa per ciascuna tipologia di rifiuto prodotta dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi e quindi indipendentemente dal sito di produzione. Eventuali richieste di predisposizione di schede di omologa per rifiuti prodotti da attività ricorrenti, dovranno essere accompagnate da uno storico di dati analitici a supporto dell'accertata uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in questione (e comunque almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi), o in alternativa, laddove non sia fattibile un'analisi chimica, da una caratterizzazione di base (analisi merceologica) che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto. L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.
32. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto A.O.C. da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato su un'apposita area "Rifiuti in analisi" (individuata all'interno del magazzino materiali – Mm in planimetria) prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti. Per lo stoccaggio temporaneo dei suddetti rifiuti dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali sversamenti accidentali, tra cui l'adozione di sistemi di raccolta dei possibili sversamenti (grigliati o altri sistemi analoghi per funzione).
33. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che A.O.C. S.r.l. dovrà presentare all'autorità competente. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.
34. Il certificato analitico relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all'Albo professionale, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013, compatibilmente con la tipologia di rifiuto;
- b. denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.);
- c. la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento; l'indicazione dei metodi analitici usati;
- d. i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze.

Il giudizio di classificazione si baserà sull'analisi dei seguenti parametri individuati dall'Azienda per i propri rifiuti, tutti di matrice idrocarburica:

- idrocarburi C10-C40 per la verifica della quantità d'olio presente nel rifiuto;
- PCB/PCT per escluderne la presenza. In caso contrario A.O.C. non potrà ritirare il rifiuto;
- Punto di infiammabilità per la verifica del contenuto di solventi nel rifiuto e la ricevibilità in sicurezza presso l'impianto di stoccaggio e trattamento.

35. Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi", in attesa dei risultati analitici. Per A.O.C. i parametri individuati sono gli idrocarburi C10+C40, i PCB/PCT ed il punto di infiammabilità.. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di A.O.C., si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.

36. Per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di A.O.C., la stessa dovrà garantire:

- a. che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
- b. che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi; predisposta dall'Azienda;
- c. che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi (compatibilmente con le tempistiche previste dalle metodiche analitiche). Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto. Per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.

37. Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato dal responsabile dell'impianto. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto della disponibilità in termini di volume di stoccaggio: il responsabile d'impianto dovrà comunicare tempestivamente ai conferitori l'indisponibilità

dell'impianto ad accettare i rifiuti, per insufficienza dei volume di stoccaggio dei serbatoi dedicati alle diverse linee individuate.

38. Prima della accettazione dei rifiuti conferiti via mare all'impianto, la Ditta è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo e prove immediate di laboratorio della % acqua / olio residuo.
39. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione (a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) alla Città Metropolitana di Genova entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
40. Per ogni partita di rifiuti in arrivo, al fine di assicurare la tracciabilità dell'intera sequenza di trattamento, la ditta deve compilare il quaderno unico d'impianto di cui al p.to 13 delle prescrizioni generali in modo tale da consentirne la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento / recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere approntato, regolarmente compilato e verificato a cura del responsabile della conduzione e gestione dell'impianto, in conformità a quanto proposto dall'Azienda agli Enti in data 26.04.2011.
41. Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda, il costante aggiornamento del sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che dovrà essere sempre in grado di garantire:
 - a. di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - b. di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - c. di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - d. di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. L'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità adottato dall'azienda e descritto in premessa, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.

42. I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un apposito registro informatico che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata una operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo

complessivo, gli accorpamenti effettuati (anche con richiami ai FIR di ingresso dei rifiuti), la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.;

43. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere verificato dal responsabile dell'impianto
44. Per le tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto e non comprese tra quelle di cui alla Tabella alle pagine da 14 a 17 del Provv. Dir. n.2544/2014, l'Azienda dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dovrà comunque essere assicurata la rintracciabilità degli stessi in tutte le fasi dalla produzione al loro invio a smaltimento o recupero.

Prescrizioni relative alle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti in ingresso:

45. L'impianto viene autorizzato per una capacità produttiva massima pari a 112375 t/anno ed una capacità massima di trattamento dei rifiuti pari a 580 t/g .
46. Per i rifiuti provenienti da nave (conferiti sia via mare che via terra) dovrà essere precisato, secondo la procedura di omologa individuata e coordinata con il sistema ISO 14001 nel documento PRO-GES 03, se si tratta di acque da lavaggio cisterne ("slop") o acque di sentina ("blidge" o "sludge") o acque di lavaggio dei moli.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti:

47. Le zone di stoccaggio autorizzate sono quelle indicate nella planimetria allegata alla presente autorizzazione, mentre i serbatoi di stoccaggio autorizzati sono quelli indicati nelle tabelle a pagina 23 del Provv. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014 e devono essere adeguatamente contrassegnati ed identificati con opportune targhe. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto, con l'esclusione del deposito temporaneo dei rifiuti di cui l'insediamento è produttore primario.
48. I bacini di contenimento dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito. La pavimentazione dovrà mantenersi integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.
49. I rifiuti solidi derivanti dal trattamento dovranno essere stoccati in appositi contenitori ed essere raggiungibili per poterne effettuare l'ispezione.
50. Sui contenitori mobili di rifiuti solidi dovranno essere applicati contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti la definizione del rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e dovranno essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale.
51. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

- b. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e. evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
52. Le aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti dovranno essere provviste di impermeabilizzazione da mantenersi integra. Ciò anche al fine di tutelare le acque di falda e di mare ed in modo da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. A tal fine dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento da utilizzare in caso di eventuali sversamenti accidentali e dovranno essere tenute a disposizione "panne" da utilizzare in caso di sversamenti in mare. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a smaltimento.
53. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dovranno essere mantenute integre le strutture di sicurezza installate ai serbatoi D5, D7, D17 e D18, finalizzate alla prevenzione ed al contenimento di eventuali spillamenti di olio.

Prescrizioni sul trattamento chimico – fisico dei rifiuti

54. Prima del trattamento chimico – fisico dei rifiuti, la Ditta dovrà verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni riportanti le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda di omologa e/o certificazioni analitiche). In caso di necessità l'Azienda dovrà eseguire sui rifiuti delle prove di miscelazione e/o trattamento finalizzate a garantire l'efficacia del trattamento i cui risultati dovranno essere riportati su apposito registro. Nella prassi quotidiana i rifiuti andranno gestiti e miscelati secondo quanto previsto per ogni CER nelle premesse del Provv. Dir. n.2544/2014. Non potrà in nessun caso essere effettuata la miscelazione dei rifiuti della linea mare con i rifiuti della linea terra. Lo schema di processo è riportato a pag. 34 del Provv. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014 e la descrizione delle linee deve permanere conforme alla descrizione riportata alle pagine 25 + 33 del medesimo Provvedimento.
55. Possono essere sottoposti al trattamento chimico-fisico:
- a. le componenti acquose disoleate dei rifiuti oleosi contenuti nei serbatoi della linea mare mentre le componenti oleose devono essere inviate ai serbatoi di deposito per essere successivamente destinate alla vendita come prodotto commerciale soggetto ad accisa;
 - b. le componenti acquose della linea terra oli, le cui componenti oleose andranno avviate a recupero presso concessionari COOU o a smaltimento.

56. Le due nuove macchine per la centrifugazione dei fanghi di risulta dall'impianto di trattamento rifiuti (M10) dovranno essere conformi a quanto presentato a progetto, descritto nelle premesse della presente autorizzazione, anche nel layout e nell'ubicazione proposta.. Eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere in fase realizzativa dovranno essere comunicate a questa Amministrazione.
57. Una volta terminata l'installazione delle nuove macchine dovrà esserne data comunicazione a questa Amministrazione e, per conoscenza, all'ARPAL affinché possa essere effettuato un sopralluogo di verifica della conformità progettuale, a seguito del quale verrà dato o meno l'avvallo all'effettiva messa in esercizio. Al ricevimento dell'assenso da parte della Città Metropolitana di Genova, le centrifughe potranno essere messe in esercizio.
58. Il fango di risulta dalla filtropressatura, dal decanter (M3) o dal passaggio eventuale alle due centrifughe (M10) potrà avere una consistenza liquida ed in tal caso verrà ritirato con autospurgo per l'avvio a smaltimento, oppure potrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato e comunque su richiesta dell'impianto ricevente. Rimane facoltà dell'Azienda definire la necessità o meno di disidratare i fanghi, legando tale ipotesi allo stato fisico richiesto dall'impianto a cui detti fanghi vengono conferiti (palabile o pompabile).
59. La gestione dello stoccaggio dei fanghi di risulta derivanti dal decanter (M3) o da trattamento chimico-fisico (M1), deve essere effettuata in cassoni di stoccaggio stagni che dovranno essere mantenuti chiusi tranne che nei periodi di conferimento dei fanghi stessi al loro interno. Per i cassoni in attesa di essere conferiti a terzi ai fini dello smaltimento, dovrà essere prevista l'eventuale aggiunta di prodotti deodorizzanti al fine di contenere ulteriormente le esalazioni maleodoranti.


Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto e sul prodotto oleoso

60. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti a valle dell'impianto di trattamento non dovrà superare 1 anno ad eccezione dei rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall'impianto M3 per i quali si stabilisce un tempo massimo di stoccaggio pari a 3 mesi. I rifiuti prodotti, di cui alla tabella a pag.36 del Prov. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014, devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo le modalità consentite o vietate dalla parte IV del d. lgs. n. 152/2006.
61. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
62. L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.

63. Tutti i rifiuti originati dall'attività di trattamento chimico - fisico devono essere, di norma, codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19.xx.xx. Altri rifiuti prodotti sono quelli elencati alle pagine 35 - 36 del Provv. Dir. della Provincia di Genova n.2544 del 17.06.2014, pur trattandosi di un elenco non esaustivo.
64. Per le tipologie di rifiuti prodotti non comprese tra quelle sopra specificate e/o descritte nelle premesse della presente autorizzazione, la Società dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera m) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
65. Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
- a. su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi, secondo quanto previsto dal PMC;
 - b. in occasione di ogni conferimento, o del primo conferimento di rifiuti derivanti da un medesimo lotto di produzione conferito con più automezzi, per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione:
 - i. dei rifiuti in mero D15/R13, nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso, nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite;
 - ii. dei rifiuti aventi lo stesso CER che abbiano subito un mero accorpamento e quindi che siano stati conferiti con codice operazione D14/R12, e siano comunque presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti. La presente prescrizione integra e modifica il vigente PMC.
 - c. in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risulta poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal responsabile d'impianto.
66. I CER la cui aliquota oleosa potrà costituire il prodotto oleoso destinato alla vendita sono unicamente quelli che confluiranno alla linea mare, ovvero rifiuti conferiti sia via mare che via terra purché provenienti da navi ed individuati con i CER di cui all'All. 1 al d.lgs. 269/2005 e rifiuti conferiti via terra, assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai rifiuti da nave.
67. Il prodotto oleoso non potrà essere venduto come olio destinato alla combustione diretta.
68. Il prodotto oleoso dovrà essere sottoposto a verifiche analitiche con frequenza trimestrale per la ricerca dei parametri previsti dalla norma UNI 6579.
69. Rispetto ai limiti definiti dalla norma UNI e per le motivazioni riportate in premessa, si ritiene che il prodotto debba rispettare i seguenti limiti:

Parametro	U.M.	Limite
Tenore di zolfo	% peso	≤ 2.5
Densità	kg/l	≤ 0.950
Ni + V	mg/kg	≤ 230
Acqua	% V/V	≤ 2.5
Punto d'infiammabilità	°C	> 65
PCB	mg/kg	< 4
PCT	mg/kg	< 10
Viscosità a 50 °C	mm ² /sec	≥ 29
Sedimenti	% m/m	≤ 1.5
Residuo carbonioso	% m/m	≤ 18
Ceneri	% m/m	≤ 1.3

70. Gli eventuali sversamenti accidentali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dovranno essere assorbiti con prodotti ad alto assorbimento e smaltiti come rifiuti pericolosi, presi in carico da A.O.C. S.r.l. come rifiuti prodotti in proprio.



LEGENDA

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Impianti | Emissioni |
| M1 Linea depurazione chimico-fisica | E1 M1 M2 M12 |
| M2 Ultrafiltrazione | E2 M5 |
| M3 Linea depurazione fanghi oleosi | E3 M6 |
| M4 Linea depurazione primaria | E4 Cappa di laboratorio |
| M5 Caldaia a olio diatermico Tecnoalter | S1 Scarico industriale |
| M6 Caldaia a vapore diretto ETA 2000 | S2 Scarico meteoriche |
| M7 Evaporatore servito da M5 | S3 Scarico meteoriche e di emergenza |
| M8 Linea depurazione spring | S4 Scarico civile |
| M9 Scambiatore produzione vapore | Depositi Rifiuti |
| M10 Raffinazione centrifugazione | R1 Fanghi linea chimico fisica |
| M11 Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso | R2 Materiale assorbente e filtrato |
| M12 Punto di scarico e carico autobotti | R3 Fanghi da trattamento morchie |
| M13 Punto di scarico e carico autobotti | R4 Concentrato ultrafiltrazione |
| M14 Imp. Emulsioni acqua olio | R5 Morchie oleose |
| M15 Imp. Oli vegetali | R6 Imballaggi sostanze pericolose |
| M16 Nuovo filtopressa | R7 Acque di sentina |
| Serbatoi | R8 Acque settiche da fossa imhoff |
| D1 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | Reagenti |
| D2 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP1 Ipcorite di sodio |
| D3 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP2 Acido solforico |
| D4 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP3 Cloruro ferrico |
| D5 Rifiuto linea terra da trattare | MP4 Cloruro di alluminio |
| D6 Rifiuti fanghi da trattare | MP5 Idrossido di sodio |
| D7 Rifiuto linea terra da trattare | MP6 Polietilene |
| D8 Prodotto finito | MP7 Agente antischiuma |
| D9 Rifiuti vegetali da trattare | MP8 Ossido di calcio |
| D10 Prodotto finito | MP9 Agente deodorizzante |
| D11 Rifiuto da trattare | MP10 Carbone attivo |
| D12 Rifiuto da trattare | MP11 Olio combustibili BTZ |
| D13 Rifiuto da trattare | MP12 Olio diatermico |
| D14 Rifiuto da trattare | Altro |
| D15 Prodotto finito | Vs Vasche trappola |
| D16 Prodotto finito | Q Cabina e quadri elettrici |
| D17 Emergenza - polmone | |
| D18 Acque emulsionate da trattare | |
| D19 Acqua da trattare | |
| D20 Acqua da trattare | |
| D21 Acqua da trattare | |
| D22 Olio combustibile BTZ | |
| D23 Olio diatermico | |
| Altro | |
| AE Area esterne confinanti | |
| SA Specchio acqueo | |
| U uffici | |
| Mm Magazzino materiali | |

A.O.C. S.r.l. Calata Oli Minerali Genova Porto	
.. Planimetria All.: aggiornamento A.I.A. 2016	
Rif.: AIA N. 990/ 11	Data: 31/08/2011
Lay-out Impianto	Rev. 04 del 24/05/2016



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: D.LGS.152/06 SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETÀ A.O.C.. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN CALATA OLI MINERALI GENOVA PORTO. SOSTITUZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL P.D. DELLA PROVINCIA DI GENOVA N. 2544/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	35	3001628	+	2.000,00					243	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	2.000,00							
TOTALE SPESE:					-								

Genova li, 12/08/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2459 del 11/08/2016

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: D.LGS.152/06 SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETÀ A.O.C.. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN CALATA OLI MINERALI GENOVA PORTO. SOSTITUZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL P.D. DELLA PROVINCIA DI GENOVA N. 2544/2014 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 12/08/2016 al 27/08/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 30/08/2016

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale